



Ministero dell'Istruzione



## ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE **TELESINO@**

Via Caio Ponzio Telesino, 26 - 82037 Teleso Terme (BN) - tel.0824 976246 - fax 0824 975029

Codice scuola: BNIS00200T - e-mail: [bnis00200t@istruzione.it](mailto:bnis00200t@istruzione.it) - sito web [www.iistelese.it](http://www.iistelese.it)

e-mail cert.: [bnis00200t@pec.istruzione.it](mailto:bnis00200t@pec.istruzione.it) - CF: 81002120624 - Cod.Unic.Uff.: UFSIXA

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO QUADRIENNALE  
LICEO LINGUISTICO - LICEO ECONOMICO SOCIALE - INDIRIZZO PROFESSIONALE

### A TUTTO IL PERSONALE AGLIATTI

**Oggetto: Obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021, proroga dell'esenzione e priorità nell'accesso alla vaccinazione**

Si comunica che con decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, l'obbligo di vaccino anti Covid-19 anche a tutto il personale scolastico.

**Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l'avvenuta vaccinazione.**

L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate dalla scrivente quale responsabile, non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante, in alternativa:

- l'effettuazione della vaccinazione
- il differimento
- l'esenzione
- l'avvenuta richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall'invito
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati dovranno trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione, sarà accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne verrà data immediata comunicazione scritta all'interessato. ***L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento,***

*comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.*

**Il personale scolastico sospeso potrà rientrare in servizio nel momento in cui dimostrerà di aver adempiuto all'obbligo vaccinale. Seguiranno indicazioni più dettagliate a seguito di eventuale nota del Ministero dell'Istruzione.**

Inoltre, si evidenzia che:

### **Sanzioni**

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è sanzionata con il pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

### **Green pass**

Si fa inoltre presente che la validità del Green pass non è più di 12 mesi bensì di 9 mesi.

### **Proroga del certificato di esenzione**

Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021. Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

### **Rilascio certificazione di esenzione**

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Il personale che ottiene un'esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 deve continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

### **Modalità di rilascio e soggetti autorizzati**

Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse. Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al \_\_\_\_\_” (se indicato fino al 30 settembre 2021 si intende automaticamente prorogata al 31 dicembre);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); • numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

**La Dirigente Scolastica**  
***Prof.ssa Angela Maria Pelosi***

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)